CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 16 febbraio 2009 (OR. en)

16498/1/08 REV 1

Fascicolo interistituzionale: 2007/0249 (COD)

TELECOM 216
MI 504
COMPET 537
DATAPROTECT 102
CONSOM 204
CAB 60
CODEC 1689

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	POSIZIONE COMUNE definita dal Consiglio il 16 febbraio 2009 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Gruppo di regolatori europei delle telecomunicazioni (GRET)

REGOLAMENTO (CE) N. .../2009
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

che istituisce il Gruppo di regolatori europei
delle telecomunicazioni (GRET)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere del Comitato delle regioni[2],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[3],

---

1 GU C 224 del 30.8.2008, pag. 50.
2 GU C 257 del 9.10.2008, pag. 51.
3 Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del ...

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche (direttiva quadro)[1], la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)[2], la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche (direttiva autorizzazioni)[3], la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)[4], e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)[5], ("la direttiva quadro e le direttive particolari"), mirano a creare un mercato interno delle comunicazioni elettroniche nella Comunità, assicurando al contempo un livello elevato di investimenti, innovazione e protezione dei consumatori mediante un aumento della concorrenza.

(2) Per lo sviluppo positivo di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica è indispensabile che il quadro normativo dell'Unione europea sia applicato in modo coerente in tutti gli Stati membri. Il quadro normativo dell'Unione europea stabilisce obiettivi da raggiungere e fornisce un quadro d'azione per le autorità nazionali di regolamentazione (ANR), pur garantendo loro una certa flessibilità in taluni settori per applicare le norme in funzione delle circostanze nazionali.

---

1 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
2 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
3 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
4 GU L 108 del 24. 4.2002, pag. 51.
5 GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(3) Data la necessità di assicurare lo sviluppo di prassi normative coerenti e un'applicazione coerente del quadro normativo dell'Unione europea, la Commissione ha istituito il gruppo di regolatori europei (GRE) a norma della decisione 2002/627/CE della Commissione, del 29 luglio 2002, che istituisce il gruppo dei "Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica[1], con il compito di consigliare e coadiuvare la Commissione a sviluppare il mercato interno e, più in generale, a fornire un'interfaccia tra le ANR e la Commissione.

(4) Il GRE ha fornito un contributo positivo a prassi regolamentari coerenti favorendo la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione. Tale approccio volto a sviluppare maggiore coerenza tra le ANR mediante lo scambio di informazioni e di conoscenze sulle esperienze pratiche si è dimostrato proficuo nel breve periodo che ha fatto seguito alla sua adozione. Sarà necessario proseguire ed intensificare la cooperazione e il coordinamento tra le ANR al fine di sviluppare ulteriormente il mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

(5) Ciò richiede il rafforzamento del GRE ed il suo riconoscimento nel quadro normativo dell'Unione europea quale gruppo di regolatori europei delle telecomunicazioni ("GRET"). Il GRET non dovrebbe essere un'agenzia comunitaria né avere personalità giuridica. Il GRET dovrebbe sostituire il GRE, fornire competenze e instaurare la fiducia grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle sue consulenze e informazioni, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi come pure alla diligenza nell'esecuzione dei suoi compiti.

(6) Riunendo una serie di competenze, il GRET dovrebbe assistere le ANR, senza sostituire le funzioni originarie o replicare un lavoro già in corso, coadiuvando la Commissione nell'esecuzione dei suoi compiti.

---

[1] GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38.

(7) Il GRET dovrebbe continuare le attività del GRE, sviluppando la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione, così da assicurare l'applicazione coerente in tutti gli Stati membri del quadro normativo dell'Unione europea per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e contribuire in tal modo allo sviluppo del mercato interno.

(8) Il GRET dovrebbe inoltre costituire un ambito di riflessione, dibattito e consulenza per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nel settore delle comunicazioni elettroniche. Di conseguenza il GRET dovrebbe fornire consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, di sua iniziativa o su richiesta di questi ultimi.

(9) Le attività del GRET si dovrebbero incentrare sulla regolamentazione ex ante dei mercati delle comunicazioni elettroniche, in particolare nel contesto della procedura di analisi del mercato. Il GRET dovrebbe svolgere i suoi compiti in cooperazione con i gruppi e i comitati esistenti, e senza pregiudicarne i rispettivi ruoli, quali il comitato per le comunicazioni istituito ai sensi della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), il comitato per lo spettro radio istituito dalla decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio)[1], il gruppo politica dello spettro radio istituito ai sensi della decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio"[2], e il comitato di contatto istituito ai sensi della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive[3].

---

1 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
2 GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.
3 GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

(10) Poiché gli scopi dell'azione proposta, vale a dire l'ulteriore sviluppo di prassi regolamentari coerenti tramite l'intensificazione della cooperazione e del coordinamento tra le ANR, e tra queste ultime e la Commissione attraverso, tra l'altro, lo scambio di informazioni, al fine di sviluppare ulteriormente il mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri dato l'ambito di applicazione comunitario del presente regolamento e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I
OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E COMPITI

Articolo 1

Oggetto, campo di applicazione e obiettivi

1. È istituito un gruppo consultivo di autorità nazionali di regolamentazione (ANR) per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica denominato il gruppo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (GRET).

2. Il GRET opera negli ambiti definiti dalla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e dalle direttive 2002/19/CE, 20002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE (direttive particolari), in particolare in materia di regolamentazione economica dei mercati delle comunicazioni elettroniche.

3. Il GRET svolge i propri compiti in modo indipendente, imparziale e trasparente. In tutte le sue attività il GRET persegue gli stessi obiettivi assegnati alle ANR dall'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). In particolare, il GRET contribuisce allo sviluppo e al miglior funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche, mirando ad assicurare un'applicazione coerente del quadro normativo dell'Unione europea per le comunicazioni elettroniche.

4. Il GRET promuove la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione, e fornisce consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 2

Ruolo del GRET nell'applicazione del quadro normativo dell'Unione europea

1. Il GRET:

a) sviluppa e diffonde tra le ANR le migliori prassi regolamentari, quali approcci, metodologie od orientamenti comuni sull'attuazione del quadro normativo dell'Unione europea;

b) a richiesta, fornisce assistenza alle ANR su questioni regolamentari, ivi compreso fornendo pareri su controversie transnazionali ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) ovvero assistendo le ANR nel contesto dell'analisi dei mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 16 di detta direttiva;

c) fornisce pareri sui progetti di decisioni, raccomandazioni e orientamenti della Commissione, di cui al paragrafo 2;

d) elabora relazioni o fornisce consulenza, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, e fornisce consulenza al Parlamento europeo e al Consiglio, su richiesta o di propria iniziativa, su qualsiasi materia relativa alle comunicazioni elettroniche che rientri nelle sue competenze;

e) su richiesta, assiste il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le ANR per diffondere le migliori prassi regolamentari nei paesi terzi.

2. I progetti di decisioni, raccomandazioni e orientamenti di cui al paragrafo 1, lettera c) sono:

a) decisioni e pareri su progetti di misure delle ANR in relazione alla definizione del mercato, alla designazione delle imprese che detengono un potere di mercato significativo e all'imposizione di misure correttive, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

b) raccomandazioni e orientamenti sulla forma, il contenuto e il livello di dettaglio da fornire nelle notifiche, ai sensi dell'articolo 7 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

c) raccomandazioni sui mercati rilevanti di prodotti e servizi, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

d) decisioni sull'individuazione dei mercati transnazionali, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

e) raccomandazioni sulla normalizzazione, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

f) decisioni che autorizzano o impediscono all'ANR di adottare misure eccezionali, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).

3. Le ANR e la Commissione tengono nel massimo conto qualsiasi parere, consulenza o migliore prassi regolamentare adottati dal GRET.

CAPITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL GRET

Articolo 3

Composizione

1. Il GRET è composto dai direttori o da rappresentanti ad alto livello di ciascuna ANR stabilita in ogni Stato membro con la responsabilità principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano del mercato delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche.

2. Vi è un rappresentante per ogni Stato membro.

3. La Commissione ha lo status di osservatore ed è rappresentata a un livello appropriato.

4. Le ANR degli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) e quelle degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea hanno lo status di osservatore e sono rappresentate a un livello appropriato.

Articolo 4

Disposizioni operative

1. Il GRET adotta e rende accessibile al pubblico il suo regolamento interno.

2. I pareri, le migliori prassi regolamentari e le relazioni del GRET sono adottate a maggioranza di due terzi dei membri. Ogni membro dispone di un solo voto.

Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, comprese le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro, le regole in materia di quorum e i termini di notifica per le riunioni. Il regolamento interno può inoltre stabilire procedure di voto d'urgenza.

I pareri, le migliori prassi regolamentari e le relazioni adottate dal GRET sono messi a disposizione del pubblico e indicano le riserve di un'ANR, su richiesta di quest'ultima.

3. Il GRET elegge fra i suoi membri un presidente e dei vicepresidenti, conformemente al regolamento interno. Il mandato del presidente e dei vicepresidenti ha una durata di un anno. Il presidente e i vicepresidenti rappresentano il GRET.

4. Le riunioni plenarie del GRET sono convocate dal presidente almeno quattro volte all'anno in sessione ordinaria. Anche le riunioni straordinarie sono convocate su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei membri del GRET. L'ordine del giorno della riunione è stabilito dal presidente ed è messo a disposizione del pubblico.

5. Il lavoro del GRET può essere organizzato in gruppi di esperti a seconda delle esigenze.

6. La Commissione è invitata a tutte le riunioni plenarie del GRET e può essere invitata ad assistere alle riunioni dei gruppi di esperti.

7. Esperti degli Stati del SEE e degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea possono partecipare alle riunioni del GRET in veste di osservatori. Il GRET può invitare altri esperti ed osservatori ad assistere alle riunioni.

CAPITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5

Consultazione

Se del caso, prima di adottare pareri, migliori prassi regolamentari o relazioni, il GRET consulta le parti interessate e dà loro l'opportunità di formulare osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole. Il GRET, fatto salvo l'articolo 8, mette a disposizione del pubblico i risultati della procedura di consultazione.

Articolo 6

Trasparenza e responsabilità

1. Il GRET svolge le proprie attività assicurando un livello elevato di trasparenza. Esso provvede affinché il pubblico e le parti interessate dispongano di informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare riguardanti i risultati del suo lavoro.

2. Ogni anno e previo parere del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, il GRET adotta il programma di lavoro per l'anno successivo, lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e lo rende disponibile al pubblico. Il GRET pubblica inoltre una relazione annuale sulle proprie attività.

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere al GRET di riferire loro su aspetti rilevanti delle sue attività.

Articolo 7

Invio di informazioni al GRET

La Commissione e le ANR forniscono le informazioni richieste dal GRET per permettergli di eseguire i propri compiti. Tali informazioni sono gestite conformemente all'articolo 5 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Articolo 8

Riservatezza

Il GRET non pubblica né rivela a terzi le informazioni da esso trattate o ricevute per le quali è stato richiesto un trattamento riservato.

Se il parere richiesto o la questione sollevata è di natura riservata, i membri del GRET, gli osservatori e ogni altra persona sono tenuti a non rivelare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del GRET o dei gruppi di esperti istituiti all'interno di esso.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*